

Corte di Cassazione – Penale (equipe medica: responsabilità per esiti letali nel post-operatorio)



Il fatto

Il Tribunale di Taranto ha affermato la penale responsabilità di tre medici imputati per il reato di omicidio colposo in danno di un paziente condannandoli anche al risarcimento dei danni nei confronti delle parti civili. La sentenza è stata parzialmente riformata in appello con una riduzione della pena per effetto della concessione delle attenuanti generiche. Secondo quanto ritenuto dai giudici di merito, la vittima era affetta da obesità, diabete e patologie cardiache ed era soggetta a gravi apnee notturne. In conseguenza, venne programmato ed eseguito presso una struttura ospedaliera un intervento chirurgico di by pass bilio- intestinale senza la predisposizione di misure idonee a fronteggiare il pericolo di crisi respiratoria tipico di tale genere di intervento. In conseguenza, sopraggiunse coma respiratorio che a distanza di quattro giorni, nonostante il ricovero in altra struttura con rianimazione, determinò la morte.

Ai medici componenti della equipe chirurgica è stato attribuito l'addebito di non aver governato adeguatamente il rischio in questione che, invece, avrebbe potuto essere opportunamente fronteggiato con la predisposizione di adeguate misure di monitoraggio ed intervento rianimatorio.

I sanitari hanno impugnato la pronuncia di condanna dinanzi alla Suprema Corte.

Il diritto

La Corte di Cassazione nel ricostruire l'infondatezza dei ricorsi proposti dai componenti dell'equipe, ha osservato che il rischio respiratorio era obiettivamente macroscopico e palpabile già sulla scorta delle più elementari conoscenze mediche. Esso doveva essere particolarmente evidente per il rianimatore, ma non poteva in alcun modo sfuggire ai due chirurghi componenti dell'equipe. La platealità della situazione avrebbe dovuto indurre indistintamente i tre sanitari a programmare adeguatamente la fase postoperatoria ed a fronteggiare con misure appropriate i rischi tipici.

Esito del giudizio

La Suprema corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi.

[Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]

Cassazione Penale - Sez. IV; Sent. N. 44830 del 15.11.2012